



AMIA VERONA SPA - AZIENDA MULTISERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE – 37135 Verona - Via B. Avesani, 31 - Tel. 045 8063311 – Fax 045 8069027  
[www.amiavr.it](http://www.amiavr.it) - [amia.verona@amiavr.it](mailto:amia.verona@amiavr.it) – [amia.verona@cmil.autenticazione.it](mailto:amia.verona@cmil.autenticazione.it) - Casella Postale - 1053 vr. succ. 10  
Registro Imprese di Verona n. 02737960233 - Cap. Soc. int. vers. € 12.804.138,00 - C.F. e P.IVA 02737960233  
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Società AGSM Verona Spa Lungadige Galtarossa, 8 - 37133 Verona

## **CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

### **PARTE AMMINISTRATIVA**

***PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVICE  
SPECIALISTICO MANUTENTIVO DEGLI IMPIANTI  
DI RIVELAZIONE, ALLARME E SPEGNIMENTO  
INCENDI DELLA SEDE DI VIA B. AVESANI E  
DELL’IMPIANTO DI CA’ DEL BUE DI  
COMPETENZA DI AMIA VERONA SPA  
PER LA DURATA DI DUE ANNI  
(ex art. 36, comma 2 lett.b), del D.Lgs. 50/2016)***

***Numero gara 7223937  
CIG 7656934DD0***

***IL R.U.P.  
(Ennio Cozzolotto)***

## Sommario

Articolo 1 - Oggetto dell'appalto.....	1
Articolo 2 - Definizioni.....	1
Articolo 3 - Ammontare dell'appalto .....	1
Articolo 4 - Durata e valore dell'appalto.....	2
Articolo 5 - Sopralluogo.....	2
Articolo 6 - Categoria lavori e opere subappaltabili .....	1
Articolo 7 - Oggetto e disciplina applicabile.....	3
Articolo 8 - Servizi compresi nell'appalto .....	3
Articolo 9 - Obbligazioni generali del Fornitore .....	4
Articolo 10 - Obbligazioni specifiche del Fornitore.....	6
Articolo 11 - Rappresentante dell'Appaltatore, domicilio legale, sede operativa, recapiti.....	7
Articolo 12 - Verbale di consegna e tempo per l'attivazione dei Servizi .....	8
Articolo 13 - Modalità per l'esecuzione dei Servizi .....	8
Articolo 14 - Tempi per l'esecuzione dei Servizi - Programma delle attività – .....	9
Sospensione dei Servizi .....	9
Articolo 15 - Verifica di conformità.....	11
Articolo 16 - Corrispettivo.....	11
Articolo 17 - Fatturazione e pagamenti .....	13
Articolo 18 - Lavori in economia .....	13
Articolo 19 - Revisione prezzi.....	14
Articolo 20 - Penali.....	14
Articolo 21 - Responsabilità .....	15
Articolo 22 - Cauzione e garanzia.....	15
Articolo 23 – Adempimenti relativi alla sicurezza e coperture assicurative .....	16
Articolo 24 - Clausola risolutiva espressa.....	17
Articolo 25 - Recesso.....	18
Articolo 26 - Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti.....	19
Articolo 27 - Riservatezza.....	19

Articolo 28 – Trattamento dati personali.....	19
Articolo 29 - Tracciabilità dei flussi finanziari - ulteriori Clausole risolutive espresse - fallimento dell'Appaltatore .....	20
Articolo 30 - Disciplina del subappalto.....	21
Articolo 31 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera .....	22
Articolo 32 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza .....	23
Articolo 33 - Disciplina antimafia .....	23
Articolo 34 - Foro competente.....	24
Articolo 35 - Spese di contratto e imposta di bollo .....	24
Articolo 36 - Documenti che fanno parte del contratto .....	24

## Articolo 1 - Oggetto dell'appalto

Oggetto dell'appalto è l'assegnazione del Service Specialistico Manutentivo (nel seguito abbreviato SSM) degli impianti e dei sistemi esistenti di rivelazione, allarme incendi ed allarme fughe gas metano della sede AMIA di Via B. Avesani 31 - Verona, e degli impianti di rivelazione, allarme e spegnimento incendi dei reparti di competenza AMIA del sito di Ca' del Bue di Via Matozze 95 A, località Ca' del Bue – Verona.

## Articolo 2 - Definizioni

**Stazione Appaltante (denominata anche Utente):** amministrazione che aggiudica il SSM;

**Fornitore del SSM, (denominato anche Fornitore, o Appaltatore, o Contraente):** Ditta Appaltatrice del SSM;

**Capitolato speciale di appalto – Parte Tecnica (denominata anche Capitolato Tecnico):** elaborato facente parte dei documenti di contratto contenente la descrizione dei requisiti e delle caratteristiche cui devono rispondere i servizi della ditta appaltatrice;

**Capitolato speciale di appalto – Parte Amministrativa (denominata anche Capitolato Amministrativo):** elaborato facente parte dei documenti di contratto contenente le condizioni amministrative dell'appalto;

**Condizioni Generali di Contratto:** quanto stabilito dal presente documento, contenente le clausole contrattuali uniformi standardizzate che disciplinano il Contratto;

**Contratto:** il contratto di prestazione di Servizi concluso tra la Ditta Appaltatrice e la Stazione Appaltante;

**Attivazione del servizio:** data di inizio di erogazione del Service Specialistico Manutentivo;

**Data di Accettazione:** data di esito positivo della verifica di conformità e di conseguente accettazione della fornitura;

**Scheda di Rendiconto delle Attività:** documento che il Fornitore del SSM deve presentare al fine di attestare, secondo le modalità indicate nel Capitolato Tecnico, le attività svolte.

## Articolo 3 - Ammontare dell'appalto

L'importo complessivo dell'Appalto ammonta ad € 129.876,60 (oltre IVA), così suddivisi:

- € 103.692,00 per prestazioni di verifica, forniture e lavori previsti nell'appalto, i cui prezzi sono soggetti a ribasso d'asta;
- € 30.000,00 presunti per l'esecuzione di lavori di riparazione/sostituzione/modifica non prevedibili che si rendessero necessari nel corso della durata dell'appalto, i cui prezzi sono soggetti a ribasso d'asta sull'EPU di appalto;
- € 2.300,00 costituiti dai costi della sicurezza per i rischi di interferenze nei due siti, non soggetti a ribasso d'asta, come da modulo allegato "Costi relativi alla sicurezza del lavoro per eliminare i rischi da interferenze - Allegato B".

#### Articolo 4 - Durata e valore dell'appalto

L'appalto avrà validità di anni 2 decorrenti dalla data del verbale di consegna del servizio, salvo sospensioni o proroghe. L'appalto è prorogabile da parte della Stazione Appaltante, dietro accettazione dell'Appaltatore, per un massimo di anni uno alle medesime condizioni del contratto.

<b>QUADRO ECONOMICO (sintesi)</b>			
<b>N°</b>	<b>Descrizione principali voci di costo</b>	<b>Euro/biennio</b>	<b>Euro/triennio</b>
<i>1</i>	<b>A corpo previsti</b>	<i>96.060,00</i>	<i>144.090,00</i>
<i>1a</i>	<b>A misura previsti</b>	<i>7.632,00</i>	<i>11.448,00</i>
<i>1b</i>	<b>A misura presunti</b>	<i>30.000,00</i>	<i>45.000,00</i>
	<b>Totale</b>	<i>133.692,00</i>	<i>200.538,00</i>
<i>2</i>	<i>Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso</i>	<i>2.300,00</i>	<i>3.450,00</i>
<i>3</i>	<b>Totale a base di gara</b>	<b><i>135.992,00</i></b>	<b><i>203.988,00</i></b>

#### Articolo 5 – Sopralluogo

Le ditte che intendono partecipare alla gara dovranno obbligatoriamente effettuare un sopralluogo presso gli impianti oggetto del servizio, pena l'esclusione, previo appuntamento telefonico come indicato nel disciplinare di gara. Al sopralluogo presenzierà il tecnico responsabile dell'impianto o suo delegato.

Per effettuare il sopralluogo, contattare, per un appuntamento i Sigg. Samantha Perrotta al n° 045/8063428 o Flavio Matteazzi al n° 045/8063488. Poiana Francesco al n° 045/8952290.

#### Articolo 6 - Categoria lavori e opere subappaltabili

1. Le opere di cui al presente Capitolato appartengono alla categoria OG11 pertanto la categoria OG11 costituisce categoria prevalente a norma del Regolamento; le lavorazioni e i relativi importi sono riportati nella seguente tabella:

<b>Lavorazioni</b>	<b>Categoria</b>	<b>Classifica</b>	<b>Importo</b>	<b>Subappaltabile</b>
Verifica e Manutenzione degli impianti di rivelazione, allarme e spegnimento incendi dei siti AMIA Verona e Ca' del Bue	OG11	I	133.692,00	30%

2. L'Appaltatore è tenuto ad eseguire in proprio le opere e i lavori compresi nel contratto dei quali è rimasto aggiudicatario e lo stesso non può essere ceduto a pena di nullità. È consentito, tuttavia, il subappalto secondo quanto stabilito dall'art. 105 del D.Lgs 50/2016. Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo, ferme restando le

vigenti disposizioni che prevedono per particolari ipotesi il divieto di affidamento in subappalto. La parte subappaltabile non può essere superiore al 30 per cento dell'importo complessivo del contratto.

3. E' vietato il subappalto e/o il sub affidamento da parte degli aggiudicatari agli altri operatori economici partecipanti alla medesima procedura, pena la risoluzione del contratto (clausola Protocollo di legalità).

## **Articolo 7 - Oggetto e disciplina applicabile**

I rapporti tra le parti relativi al Contratto sono regolati:

1. dalle presenti Condizioni Generali, dal Capitolato Tecnico, ed in generale, o comunque in mancanza di indicazioni specifiche, dalla legislazione vigente in materia di appalti pubblici: Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture D. Lgs n. 50 del 18/04/2016 e Decreto Correttivo D.Lgs n. 56 del 19/04/2017 (quest'ultimo da considerarsi sempre sottointeso e cogente, per quanto applicabile, quando viene citato il D.Lgs n. 50 del 18/04/2016), e inoltre:

2. dalle altre disposizioni anche regolamentari, inclusi i capitolati d'oneri generali e speciali e le norme in materia di Contabilità, in vigore per la Stazione Appaltante, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non materialmente allegate, formano parte integrale del Contratto;

3. dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato nonché, in generale, dalla legge italiana.

Le presenti Condizioni Generali, anche nelle loro singole disposizioni, sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere vincolante contenute in leggi o regolamenti vigenti o che entreranno in vigore successivamente.

La Stazione Appaltante, nel corso dell'esecuzione contrattuale, potrà apportare, modifiche nonché varianti nei casi e alle condizioni previste dall'art. 106, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e dalle disposizioni legislative e regolamentari applicabili.

Per tutto quanto non previsto nel presente Capitolato si applicano le disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016.

## **Articolo 8 - Servizi compresi nell'appalto**

I servizi compresi nell'appalto che dovranno essere svolti dal Fornitore sono:

- Attività di verifica programmata degli impianti;
- Reperibilità e remunerazione del diritto di chiamata;
- Interventi relativi a manutenzione per guasto degli impianti.

### **8.1 Attività periodiche**

I servizi del Fornitore del SSM dovranno essere espletati attraverso una serie di attività di verifica e manutenzione programmata con frequenza obbligatoria stabilita nel Capitolato tecnico.

### **8.2 Reperibilità e remunerazione del diritto di chiamata**

Il Fornitore dovrà garantire, per tutta la durata del contratto, la propria reperibilità nei giorni feriali in orario lavorativo (dal lunedì al venerdì - dalle 8:00 alle 18:00) e per i casi di urgenza sotto elencati, anche in orario non lavorativo (dal lunedì al venerdì - dalle 18:00 alle 8:00), sabato e festivi (per tutte le 24 ore), mettendo a disposizione della Stazione Appaltante un numero di telefono ed un indirizzo di posta elettronica dedicati a cui far pervenire le segnalazioni di eventuali anomalie tecniche. A seguito delle segnalazioni da parte della Stazione Appaltante il Fornitore dovrà intervenire con personale specializzato entro 4 (quattro) ore dalla ricezione della chiamata. Il tempo massimo di intervento dovrà essere pari a 2 (due) ore dalla ricezione della chiamata nei seguenti casi d'urgenza:

- manifestazione di un allarme automatico o manuale dell'impianto di rivelazione incendi/gas;

- scarica dell'impianto di spegnimento incendi;
- attivazione di smoke out.

Il tempo di intervento sarà calcolato come tempo intercorrente fra la ricezione della segnalazione e l'inizio del sopralluogo. La mancata ottemperanza agli obblighi di reperibilità e/o il mancato rispetto dei tempi di intervento previsti determina l'applicazione delle penali previste nel presente Capitolato, fatto salvo il maggior danno eventualmente subito a causa del ritardo.

### **8.3 Attività di ripristino del regolare funzionamento degli impianti**

In caso di irregolarità nel funzionamento dell'impianto, riscontrata durante le verifiche o segnalata dalla Stazione Appaltante il Fornitore è tenuto ad eliminare le anomalie, provvedendo alla riparazione e/o sostituzione delle parti non funzionanti o logorate previa autorizzazione della Stazione Appaltante, alla quale il Fornitore del SSM dovrà sottoporre preventivo di spesa di massima.

Tutti gli oneri (manodopera e materiali) relativi alle attività erogate per la risoluzione delle irregolarità di funzionamento dell'impianto, saranno remunerati in base ai prezzi di contratto.

È onere del Fornitore garantire che i materiali di ricambio, utilizzati a seguito delle anomalie riscontrate, siano conformi a quelli originariamente impiegati e comunque compatibili. Non è assolutamente ammesso l'impiego di materiale di recupero. Il Fornitore dovrà trovarsi sempre provvisto di scorte di materiali, sia di consumo e minuteria (olio, grasso, bulloneria, ecc.) che di ricambio, necessari ad assicurare la continuità del servizio.

Per l'effettuazione delle attività non comprese nel SSM la Stazione Appaltante, nel rispetto delle normative vigenti, può decidere di avvalersi di soggetti terzi diversi dal Fornitore

Le prestazioni di verifica e manutenzione programmata dovranno essere effettuate nei giorni feriali e negli orari di apertura dei siti della Stazione Appaltante, salvo casi eccezionali in cui questa richieda diversamente al fine di evitare disagio o intralcio alle attività. In tali casi il Fornitore dovrà eseguire le prestazioni anche di notte o nei giorni festivi o in particolari periodi dell'anno, senza pretendere compensi suppletivi o indennizzi a qualsiasi titolo.

È fatto divieto al Fornitore di effettuare modifiche che possano alterare la funzionalità e la sicurezza dell'impianto e di estendere le prestazioni ad altri impianti non oggetto del servizio. Inoltre, il Fornitore non potrà effettuare prestazioni non previste nel presente Capitolato senza preventiva autorizzazione da parte della Stazione Appaltante.

L'impianto o gli impianti sui quali saranno erogati i Servizi di Manutenzione saranno consegnati dalla Stazione Appaltante in contraddittorio con il Fornitore; di tale consegna sarà redatto apposito Verbale, firmato dalle parti. La presa in consegna degli impianti segna quindi l'inizio dell'erogazione dei servizi da parte del Fornitore.

## **Articolo 9 - Obbligazioni generali del Fornitore**

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri ed i rischi relativi alla prestazione dei Servizi e dei servizi connessi oggetto del Contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi gli oneri fiscali, le imposte e le tasse (esclusa l'IVA), gli oneri per la sicurezza propri dell'attività del Fornitore medesimo, tra cui quelli contemplati nei Verbali di Verifica della Stazione Appaltante (VV) di cui segue, per gli eventuali oneri relativi alle spese di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

2. Il Fornitore è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto.

3. I Servizi, i servizi connessi e, in generale, le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche e commerciali e alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico. Il Fornitore si obbliga a osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni legislative e regolamentari applicabili siano esse di carattere generale o specificamente inerenti al settore merceologico cui i Servizi appartengono, ed in particolare quelle di carattere tecnico, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti, incluse quelle che dovessero essere

emanate successivamente alla conclusione del Contratto. Il Fornitore si impegna a rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali EN - ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni; a predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, al fine di consentire alla Stazione Appaltante di verificare la conformità dei servizi/forniture; a predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza.

4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'obbligo di osservare le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale; il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di indennizzi e/o compensi a tale titolo nei confronti della Stazione Appaltante.

5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle prescrizioni di cui al comma 3 del presente articolo, incluse, tra l'altro, quelle derivanti dagli infortuni e dai danni arrecati alla Stazione Appaltante o a terzi in relazione alla mancata osservanza delle vigenti norme tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie.

6. Il Fornitore si obbliga a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

7. Le attività contrattuali da svolgersi presso le sedi dovranno essere eseguite limitando al minimo le interferenze con la normale attività svolta in esse nel caso ciò sia inevitabile; in caso di esigenze legate alla sicurezza del personale del Fornitore o della Stazione Appaltante o di Terzi, potrà essere richiesta l'interruzione delle attività della Stazione Appaltante; modalità e tempi di esecuzione delle prestazioni o delle eventuali interruzioni dovranno comunque essere concordate ed autorizzate dalla Stazione Appaltante stessa. Il Fornitore prende atto che, normalmente, nel corso dell'esecuzione delle attività contrattuali gli ambienti della Stazione Appaltante continueranno ad essere utilizzati per la loro destinazione. Il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze della Stazione Appaltante senza recare intralcio, disturbo o interruzioni all'attività lavorativa in corso, rinunciando, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalla Stazione Appaltante.

8. Il Fornitore contraente si impegna ad avvalersi di personale specializzato, con qualifica PES quando ne ricorrano le condizioni (p.e. quando richiesto nei Verbali di Verifica della Stazione Appaltante (VV)) ed all'occorrenza con qualifica PEI (per lavori sotto tensione), fornito di adeguata attrezzatura e mezzi d'opera, che potrà accedere agli ambienti della Stazione Appaltante nel rispetto di tutte le prescrizioni di sicurezza e di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente le relative procedure.

Fanno testo a tale proposito i Verbali di Verifica della Stazione Appaltante n. 14 S.2018 e n. 16 S.2018 (VV) allegati, i Documenti di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) della Stazione Appaltante ed il POS del Fornitore del SSM, integrato se necessario con l'analisi dei rischi eventualmente non contemplati nel VV, i quali dovranno essere posti a base di tutte le misure ed i comportamenti legati alla sicurezza, informando debitamente i lavoratori dei rischi specifici e generali a cui sono esposti e portandoli a conoscenza delle norme di prevenzione applicabili al caso, fermo restando quanto di cui al successivo comma.

NOTE:

- per l'esecuzione delle verifiche e/o dei lavori, ove indicato nei VV la Stazione Appaltante metterà a disposizione del Fornitore in comodato d'uso idonea piattaforma/ponte mobile, previa sottoscrizione da parte dell'Appaltatore di apposito verbale di consegna. I manovratori del mezzo dovranno comunque essere muniti di attestato di abilitazione all'uso; **ELEMENTO AMMISSIONE DA RICHIEDERE**

- nel caso ricorrano le condizioni, dovrà essere predisposto da parte della Stazione Appaltante uno specifico Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), al quale il POS dell'appaltatore dovrà uniformarsi senza nulla pretendere.

9. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in materia di



igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri e spese. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal Contratto, le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche.

10. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

11. Il Fornitore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del Contratto.

12. Nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, il Fornitore si impegna ad osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo predisposte e comunicate dalla Stazione Appaltante, nonché le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione del Contratto.

13. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Stazione Appaltante di procedere, in qualsiasi momento e senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per lo svolgimento di tali verifiche.

### **Articolo 10 - Obbligazioni specifiche del Fornitore**

1. Il Fornitore, in particolare, si impegna, oltre a quanto previsto dalle Obbligazioni Generali di Contratto, a:

a) fornire i Servizi ed erogare i servizi connessi nei tempi, con le modalità e, in generale, in conformità a quanto stabilito dal Capitolato Tecnico di appalto, il tutto compensato nei prezzi di appalto al netto del ribasso di gara, ivi compresi tutti gli oneri derivanti dall'esecuzione/aggiornamento degli elaborati grafici e descrittivi (planimetrie, schemi, manuali, monografie ecc.) che rappresentano e descrivono il funzionamento degli impianti nel caso l'intervento vada a modificare la configurazione anche solo parziale degli impianti stessi.

b) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie atti a garantire i requisiti ed i livelli di fornitura dei Servizi e dei servizi connessi indicati nel Capitolato Tecnico e nelle presenti Condizioni Generali, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza;

c) assumere ogni responsabilità conseguente alla violazione di diritti di brevetto, di marchio, di autore ed in genere di privativa altrui, manlevando e tenendo indenne la Stazione Appaltante di tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio, qualora venga promossa nei confronti della stessa azione giudiziaria da parte di terzi.

2. Il Fornitore si impegna ad eseguire la prestazione dei Servizi e ad erogare i servizi connessi oggetto del Contratto presso i luoghi ed i locali indicati dalla Stazione Appaltante, fermo restando quanto previsto dall'art. 10, comma 1, con riferimento all'attivazione dei Servizi.

3. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto (o di parte di esso) da parte della Stazione Appaltante non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad essa spettanti, che questa si riserva comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

4. E' in capo al Fornitore del SSM lo smaltimento dei rifiuti generati dalla manutenzione, che deve essere eseguito nel pieno rispetto di tutte le Leggi e Norme vigenti.

E' facoltà della Stazione Appaltante controllare che agli estinguenti e alla ricambistica fornita dal Fornitore faccia riscontro un quantitativo equivalente di rifiuto smaltito o portato a recupero per successive trasformazioni. Ciò dovrà essere dimostrato attraverso regolare documentazione dal Fornitore del SSM a semplice richiesta della Stazione Appaltante.

## Articolo 11 - Rappresentante dell'Appaltatore, domicilio legale, sede operativa, recapiti

1. Il Legale Rappresentante dell'Appaltatore, in caso di impedimento personale, dovrà comunicare alla Stazione Appaltante il nominativo di un proprio rappresentante, al quale dovranno essere conferiti i poteri per tutti gli adempimenti inerenti l'esecuzione del contratto.

Il rappresentante dovrà essere in possesso, ai sensi dell'art. 4 del Capitolato Generale, dei requisiti di provata capacità tecnica e morale e munito di regolare procura, alla quale è stato conferito il mandato:

- di sostituire l'Appaltatore medesimo nella condotta dei lavori, ivi compresi quelli subappaltati nella legittimità e nei limiti contrattuali, e quindi prendere decisioni su qualsiasi problema;
- di ricevere e fare eseguire gli ordini verbali, e/o scritti sotto firmandoli in questo caso, del Responsabile dell'Azienda;
- di firmare tutti i documenti contabili, con il diritto di formulare le proprie osservazioni o riserve, considerandosi sia per la liquidazione sia per ogni altro effetto di Legge, valida la sua firma tanto quanto quella dell'Appaltatore medesimo;
- di intervenire e prestarsi alle verifiche e misurazioni e tutte le volte che verrà richiesto dall'Azienda.

2. Del rappresentante designato deve essere notificato al Responsabile Unico del Procedimento, rispettivamente nominativo, domicilio legale, numeri telefonici anche di apparecchi portatili di cui dovrà essere dotato, nonché ogni altra informazione per il suo immediato reperimento 24 ore su 24.

Resta inteso che l'Appaltatore rimane responsabile dell'operato del rappresentante da lui delegato.

3. L'Appaltatore è tenuto ad affidare la direzione tecnica delle prestazioni ad un responsabile alle proprie dipendenze in possesso di adeguata formazione professionale, il quale rilascerà dichiarazione scritta dell'incarico ricevuto, anche e soprattutto in merito alla responsabilità per infortuni essendo responsabile del rispetto e della piena applicazione delle misure per la sicurezza dei lavoratori sia dell'Appaltatore sia delle eventuali Imprese subappaltatrici impegnate nell'esecuzione dei lavori, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 50/2016 e del Testo Unico per la Sicurezza. In particolare la persona designata a ricoprire il ruolo di responsabile dovrà:

- controllare ed assicurare il rispetto, per quanto connesso alla propria posizione di fatto ed al fatto affidatogli dall'impresa, della normativa in materia di lavoro e previdenza sociale nei confronti di tutto il personale dipendente e di quello dei subappaltatori;
- assicurare la costante applicazione di leggi, regolamenti e provvedimenti in materia di sicurezza ed antinfortunistica con particolare riferimento al Testo Unico sulla Sicurezza, successive modifiche ed integrazioni e norme collegate;
- controllare macchine, strumenti, attrezzature ed impianti che rientrano nella propria sfera di competenza
- curare l'uso ed il mantenimento in efficienza dei mezzi, macchine, strumenti, attrezzature ed impianti in dotazione e la loro costante rispondenza alla normativa tecnica e antinfortunistica, nonché eseguire le verifiche periodiche ed i collaudi tecnici previsti dalla normativa in vigore, per tutti i mezzi, strumenti, impianti e materiali per i quali vi sono prescrizioni in tal senso;
- Informare, formare ed addestrare i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e portare a loro conoscenza le norme di prevenzione curando la presa visione e la disponibilità in cantiere dei documenti relativi alla sicurezza dapprima illustrati unitamente alla documentazione tecnica apparecchiature ed impianti ed eventualmente del PSC;
- consegnare ai lavoratori i necessari dispositivi individuali di protezione;
- disporre ed esigere che i singoli lavoratori osservino le norme di sicurezza ed usino i dispositivi di protezione individuale;
- vigilare sui preposti, perché svolgano le necessarie attività di controllo e vigilanza nella propria sfera di influenza;
- assicurare l'osservanza delle disposizioni sulla circolazione stradale con automezzi per il trasporto di persone e cose;
- assicurare la costante applicazione di leggi, regolamenti e provvedimenti in materia di inquinamento atmosferico, idrico, paesaggistico ed acustico, con particolare riferimento alla norma sullo smaltimento dei rifiuti, successive modifiche ed integrazioni;

- individuare ed incaricare, in caso di assenza per motivo programmabile, (ferie, permessi) le persone in possesso della necessaria idoneità e responsabilità di guida e controllo delle unità dipendenti, nel rispetto delle leggi, regolamenti e provvedimenti in materia di igiene del lavoro ed in materia antinfortunistica;

L'Appaltatore risponde dell'idoneità del responsabile incaricato, ed in generale di tutto il personale addetto operante sugli impianti, personale che dovrà essere tutelato a norma delle sopra specificate Leggi ed essere di gradimento dell'Azienda.

La stessa si riserva il diritto di ottenere l'allontanamento motivato dai siti degli impianti di qualunque addetto ai lavori, senza rispondere delle conseguenze, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del Capitolato Generale.

4. La Stazione Appaltante sarà rappresentata nei confronti dell'Appaltatore, per quanto concerne l'esecuzione delle opere appaltate e ad ogni conseguente effetto, di un addetto che verrà designato dalla Stazione Appaltante medesima.

5. Prima della stipula del contratto l'Appaltatore dovrà dichiarare alla Stazione Appaltante il proprio domicilio legale, impegnandosi a mantenerlo per tutta la durata dell'appalto, dove detta Stazione Appaltante ed il R.U.P., in ogni tempo, potranno indirizzare comunicazioni, ordini e notificare atti giudiziari. L'Appaltatore rimane comunque responsabile, sotto ogni aspetto ed in qualsiasi sede, dell'operato del rappresentante designato.

6. La Stazione Appaltante si riserva di richiedere, in qualsiasi momento, incontri con i predetti per l'effettuazione di proprie verifiche e controlli sul rispetto delle prescrizioni del presente Capitolato.

7. L'Appaltatore deve assicurare una sede operativa nell'ambito del territorio provinciale, attrezzata con telefono e fax attivi, dotata di automezzi, attrezzature e materiali e di tutto quanto necessario per lo svolgimento dei lavori richiesti dal presente Capitolato.

## **Articolo 12 - Verbale di consegna e tempo per l'attivazione dei Servizi**

1. La consegna degli impianti per l'Attivazione dei Servizi avverrà entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni decorrenti dalla data di stipula del contratto, per mezzo di apposito Verbale di consegna redatto dalla Stazione Appaltante e controfirmato dal Fornitore del SSM.

2. E' facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna anche nelle more della stipulazione formale del contratto.

3. Entro 10 giorni dalla stipula del contratto, il Fornitore del SSM dovrà redigere e trasmettere alla Stazione Appaltante il proprio POS specifico, il quale dovrà essere approvato dalla Stazione Appaltante. In caso di non accettazione per inadeguatezza, carenze, incompletezza ecc., data per iscritto dalla Stazione Appaltante entro 5 giorni dal ricevimento, il Fornitore dovrà modificare il documento in modo da renderlo idoneo entro i successivi 5 giorni. In caso di ritardo nella consegna del POS saranno applicate le penali di cui all'art. 19.

4. La consegna degli impianti potrà avvenire tassativamente soltanto dopo l'approvazione del POS. In caso di mancato inizio del Servizio per tale motivo saranno applicate le penali di cui all'art. 19.

5. Dalla data del Verbale di consegna il Fornitore del SSM ha 10 giorni di tempo per dare inizio alle verifiche programmate previste nel Capitolato Tecnico secondo la sequenza indicata nel Programma delle attività di cui all'art. 13. Agli interventi su chiamata il Fornitore del SSM dovrà ottemperare fin dalla data del Verbale di consegna. In caso di ritardo saranno applicate le penali di cui all'art. 19.

## **Articolo 13 - Modalità per l'esecuzione dei Servizi**

1. I Servizi oggetto del Contratto dovranno essere prestati secondo le condizioni e nel rispetto dei tempi e scadenze previsti nel Capitolato Tecnico.

2. Tutti i mezzi e le attrezzature utilizzate per i servizi di verifica e manutenzione degli impianti dovranno essere certificati e conformi alle prescrizioni antinfortunistiche vigenti; a tale riguardo il Fornitore dovrà dimostrare, con apposita documentazione, che i mezzi e le attrezzature utilizzati rispettano la normativa e di aver provveduto ad eseguire la manutenzione ordinaria e programmata presso Officine Specializzate.

3. Il Fornitore dovrà in ogni caso operare con la massima diligenza affinché le attrezzature, i mezzi e le modalità operative utilizzate, non comportino alterazioni o danni alla Stazione Appaltante.

4. Il Fornitore non potrà utilizzare attrezzature macchine, utensili e quant'altro di proprietà della Stazione Appaltante, salvo quanto precisato nelle note di cui al C. 8, Art. 8 del presente Capitolato. Le strutture e/o mezzi e/o locali di servizio che la Stazione Appaltante darà in comodato d'uso al Fornitore per lo svolgimento delle attività previste, dovranno essere certificate da idoneo Verbale in cui il Fornitore riconosce e prende atto dello stato di conservazione delle stesse e si impegna a prendersene cura ed a mantenerle.

5. Il Fornitore dovrà assicurare lo svolgimento del servizio negli orari prestabiliti. Variazioni dell'orario di servizio non sono ammesse se non preventivamente concordate.

6. Il personale del Fornitore deve presentarsi in servizio con indosso idonea e decorosa divisa da lavoro e con la targhetta di riconoscimento.

8. Il Fornitore contraente è comunque tenuto a:

a. concordare con i Responsabili della Stazione Appaltante le specifiche modalità di esecuzione dei lavori, congiuntamente alle misure di prevenzione e protezione da adottare per l'espletamento di opere che possono presentare rischi di incendio, esplosione, proiezione di materiali, emissione di polveri, fumi, gas, rumore, cadute di gravi, etc.;

b. non procedere a sversamenti nelle condutture della rete fognaria o nei cassoni di deposito, residui di sostanze pericolose e/o inquinanti per le persone e per l'ambiente;

c. non procedere, a qualsiasi titolo, all'accumulo o deposito di scorte di materiali, attrezzi, etc. lungo le vie di circolazione e di esodo, vani antiscale, in prossimità delle porte di emergenza oltre che di quei luoghi accessibili al pubblico;

d. portare a conoscenza dei propri dipendenti il contenuto delle presenti disposizioni e ad esigerne dagli stessi il completo rispetto.

#### **Articolo 14 - Tempi per l'esecuzione dei Servizi - Programma attività – Sospensione Servizi**

Il tempo utile massimo per l'esecuzione delle verifiche programmate da parte del Fornitore del SSM è indicato nella tabella seguente:

<b>TEMPO UTILE MASSIMO PER L'ESECUZIONE DEI CONTROLLI</b>		
<b>Riferimento ART. EPU</b>	<b>Descrizione controllo</b>	<b>Giorni naturali consecutivi</b>
A.1	CONTROLLO IMPIANTI DI RIVELAZIONE/ALLARME INCENDI	
A.1.1	Controllo semestrale impianti sede AMIA	3
A.1.2	Controllo semestrale dell'impianto AMIA sede di CA' DEL BUE	5
A.2	CONTROLLO SISTEMI DI SPEGNIMENTO AD ESTINGUENTI GASSOSI (CO <sub>2</sub> )	
A.2.1	Controllo mensile dell'impianto AMIA sede di CA' DEL BUE	0,5
A.2.2	Controllo semestrale (comprendente anche il controllo mensile) dell'impianto AMIA sede di CA' DEL BUE	1
A.3	CONTROLLO SISTEMI DI SPEGNIMENTO A SCHIUMA E A LAMA D'ACQUA	
A.3.1	Controllo settimanale dell'impianto AMIA sede di CA' DEL BUE	0,5

A.3.2	Controllo mensile (comprendente anche il controllo settimanale) dell'impianto AMIA sede di CA' DEL BUE	2
A.3.4	Controllo semestrale (comprendente anche il controllo settimanale e mensile) dell'impianto AMIA sede di CA' DEL BUE	2,5
A.3.5	Controllo annuale (comprendente anche il controllo settimanale, mensile e semestrale) dell'impianto AMIA sede di CA' DEL BUE	3
A.3.6	Controllo quinquennale dell'impianto AMIA sede di CA' DEL BUE	10
A.4	CONTROLLO EVACUATORI FUMO E CALORE	
A.4.1	Controllo semestrale dell'impianto AMIA sede di CA' DEL BUE	4
A.4.2	Controllo annuale (comprendente anche il controllo semestrale) dell'impianto AMIA sede di CA' DEL BUE	5
A.5	CONTROLLO SISTEMI DI RIVELAZIONE/ALLARME ATMOSFERA ESPLOSIVA	
A.5.1	Controllo trimestrale impianti sede AMIA	0,5

L'Appaltatore non potrà di propria iniziativa, per nessun motivo, sospendere o interrompere l'esecuzione delle prestazioni. La Stazione Appaltante è legittimata ad ordinare la sospensione dei Servizi qualora cause di forza maggiore o altre circostanze speciali impediscano la loro esecuzione.

1. La sospensione può altresì essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'appalto, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la Stazione Appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto al Fornitore del SSM negli altri casi.

2. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.

3. Ove successivamente alla consegna degli impianti insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento del Servizio, il Fornitore del SSM è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei servizi non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni del Fornitore del SSM in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa del Servizio, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa del Servizio; qualora il Fornitore del SSM non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all'ANAC. In caso di mancata o tardiva comunicazione l'ANAC irroga una sanzione amministrativa alla Stazione Appaltante di importo compreso tra 50 e 200 euro per giorno di ritardo.

4. Il Fornitore del SSM che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare il Servizio nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. Sull'istanza di proroga decide il responsabile del procedimento. L'esecutore deve ultimare i Servizi nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall'ultimo dei verbali di consegna. L'ultimazione dei Servizi, appena avvenuta, è comunicata dal Fornitore del SSM per iscritto al RUP, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. Il Fornitore del SSM non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i Servizi, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

5. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei Servizi disposte dalla Stazione Appaltante per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4, il Fornitore del SSM può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile.

Il programma delle attività che dovrà essere osservato dall'Appaltatore è riassunto nelle tabelle allegare al Capitolato Tecnico

### **Articolo 15 - Verifica di conformità**

1. All'ultimazione della prestazione di ogni fase delle Attività di verifica o dell'esecuzione dei servizi, ed eventualmente, a sua discrezione, nel corso dell'erogazione del servizio, il responsabile della Stazione Appaltante effettua la verifica di conformità dei Servizi.

2. Il controllo del Servizio, effettuato da parte della Stazione Appaltante, ha lo scopo di verificare l'efficacia del servizio stesso in termini di qualità resa e di accertare, al contempo, la regolarità e la puntualità garantita nell'esecuzione delle prestazioni, ed in particolare:

- puntualità degli interventi rispetto alle attività indicate nel Programma delle Attività stabilito;
- verifica della qualità del servizio, volta a misurare il livello qualitativo delle prestazioni erogate e dei componenti impiantistici;
- utilizzo da parte del personale del Fornitore del documento di riconoscimento;
- regolare utilizzo delle attrezzature e delle metodologie del Fornitore.

Il Fornitore del SSM si impegna a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. L'esito positivo dei controlli non esonera il Fornitore da eventuali responsabilità derivanti da difetti, imperfezioni e difformità nell'esecuzione del Servizio non facilmente riconoscibili o che comunque non fossero emersi all'atto dei controlli sopra citati.

3. Nel caso in cui il responsabile della Stazione Appaltante rilevi una difformità qualitativa (ad esempio Servizio difforme o un componente installato difettoso) o quantitativa dei Servizi resi, la stessa Stazione Appaltante invierà una segnalazione scritta al Fornitore, il quale dovrà provvedere entro dieci giorni alla perfetta esecuzione del servizio/lavoro. Nel momento in cui il responsabile della Stazione Appaltante constata la regolarità della prestazione, emette un Verbale di accettazione della prestazione.

AMIA VERONA S.p.A. si riserva, inoltre, la facoltà di effettuare controlli presso gli enti preposti, allo scopo di verificare la regolare tenuta dei libri paga, matricola e la corretta applicazione del C.C.N.L. per quanto attiene il trattamento economico e normativo del personale impiegato, come pure il rispetto delle norme di sicurezza. L'impresa appaltatrice, dovrà fornire ad AMIA VERONA S.p.A., su semplice richiesta, tutta la documentazione che la stessa riterrà necessaria per accertare la corretta applicazione delle suddette norme. La mancata o ritardata produzione dei documenti innanzi citati, come pure l'accertamento di inadempienze inerenti la normativa di cui sopra, saranno motivo di immediata risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere.

Si sottolinea che la mancata soddisfazione delle condizioni innanzi citate non consentirà il regolare pagamento delle fatture.

### **Articolo 16 - Corrispettivo**

1. Il prezzo per le prestazioni del Fornitore riguardante le verifiche programmate è quello risultante dal ribasso d'asta del Fornitore stesso in risposta alla richiesta della Stazione Appaltante.

2. Il prezzo comprende, tra l'altro:

- a) l'eventuale garanzia prestata dal produttore e/o dal fornitore e/o da terzi da questi incaricati;
- b) le spese e, in generale, tutti gli oneri di trasporto e consegna, gli oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)

c) tutti i servizi connessi, quanto indicato nel Capitolato Tecnico e in generale quanto previsto alle presenti Condizioni generali di contratto.

3. Il prezzo è da intendersi, ove non sia espressamente indicato il contrario, IVA esclusa. Il prezzo include tutte le imposte, le tasse e gli oneri, presenti e futuri, inerenti a qualsiasi titolo il Contratto. L'imposta di bollo e di registro del Contratto eventualmente dovute sono da intendersi incluse nel prezzo e restano, pertanto, a carico del Fornitore.

4. Tutti gli obblighi e oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel prezzo.

5. I prezzi dei Servizi sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico, esso stesso, di ogni relativo rischio e/o alea.

6. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero adeguamenti, revisioni o aumenti dei prezzi

7. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero adeguamenti, revisioni o aumenti dei prezzi

8. Il pagamento del corrispettivo, fatta salva l'accettazione del servizio/lavoro dal parte della Stazione Appaltante, è così articolato:

- Pagamento di un canone trimestrale per l'esecuzione delle verifiche programmate, stabilito, considerando la durata dell'Appalto di 2 anni, pari al 12,5% dell'importo di appalto relativo a tali prestazioni, su benestare del R.U.P che verifica per tramite dell'addetto della Stazione Appaltante l'effettiva esecuzione delle prestazioni previste;

- Pagamento dei lavori eseguiti (preventivamente autorizzati dalla Stazione Appaltante) relativi a riparazione, sostituzione, modifica degli impianti, esecuzione di forniture, riprogrammazioni, ricariche, lavori in economia ecc., a consuntivo redatto in base all'EPU di appalto o sulla base di preventivo precedentemente accettato dalla Stazione Appaltante, in contraddittorio con la Stazione Appaltante stessa;

- Pagamento di ogni chiamata di richiesta di intervento fatta dalla Stazione appaltante;

- Pagamento dei costi della sicurezza come da modulo allegato di cui all'art.3, con percentuale e periodicità analoghe al canone trimestrale, fatti salvi significativi scostamenti per giustificati e comprovati motivi, riconosciuti dalla Stazione Appaltante.

### **16.1 Rendiconto delle attività a canone**

Al completamento delle attività di verifica il Fornitore ha l'obbligo di presentare alla Stazione Appaltante il rendiconto puntuale delle attività svolte, nel tempo di 2 giorni per le verifiche settimanali e 5 giorni per tutte le altre verifiche. L'esame del rendiconto dovrà avvenire, a cura della Stazione Appaltante, entro 10 giorni dalla presentazione. Entro tale periodo questa ha la facoltà di richiedere al Fornitore chiarimenti, modifiche e integrazioni del rendiconto. L'approvazione del rendiconto da parte della Stazione appaltante autorizza il Fornitore all'emissione della fattura relativa alle prestazioni effettuate. La fatturazione avviene con cadenza trimestrale.

La mancata ottemperanza agli obblighi previsti determina l'applicazione delle penali previste nel Capitolato di contratto.

### **16.2 Scheda di Consuntivo Intervento**

I lavori necessari per riparazioni o sostituzione o ripristino di componenti guasti o usurati individuati nel corso di interventi su chiamata o delle verifiche periodiche, prima di essere eseguiti dovranno essere preventivamente comunicati e quantificati alla Stazione Appaltante in base all'elenco prezzi, e dovranno essere eseguiti dal Fornitore su autorizzazione preventiva della Stazione Appaltante. Fanno eccezione esclusivamente lavori effettivamente urgenti e indifferibili per i quali la Stazione Appaltante sia impossibilitata all'autorizzazione immediata, quali ad esempio la sostituzione di componenti degli impianti di erogazione di estinguente per prevenirne l'emissione intempestiva, o casi simili. In tali casi il Fornitore è tenuto ad eseguire con urgenza l'intervento dovuto anche in assenza di autorizzazione della Stazione Appaltante. In caso di danni dovuti ad intempestività dell'intervento, l'appaltatore dovrà risponderne.

Salvo i casi precedenti, la comunicazione della necessità di esecuzione dei lavori e/o l'intervento urgente è quindi obbligo assoluto del Fornitore, il quale dovrà rispondere dei danni in caso di evento dannoso derivante dalla omissione della segnalazione o dell'intervento.

A lavori ultimati il Fornitore dovrà consuntivare tutte le attività di ripristino, regolarmente completate, relative a manutenzione a guasto e/o su chiamata. Nella Scheda di Consuntivo Intervento dovranno essere riportate le informazioni di natura tecnica ed economica che descrivono l'entità dell'intervento in termini di risorse impiegate. In particolare nella Scheda di Consuntivo Intervento dovranno essere presenti le seguenti informazioni:

- descrizione sintetica dell'intervento (specificando se l'intervento è scaturito da una richiesta della Stazione Appaltante)
- data e ora di inizio e di fine intervento;
- quantità eseguite secondo le voci dell'Elenco Prezzi Unitari;
- importo complessivo.

Nel caso l'intervento vada a modificare la configurazione anche solo parziale degli impianti, il Fornitore ha l'obbligo, da considerarsi come onere compreso nei prezzi, di aggiornare/eseguire gli elaborati grafici e descrittivi (planimetrie, schemi, manuali, monografie ecc.) che rappresentano e descrivono il funzionamento degli impianti.

Qualora l'intervento sia scaturito da una segnalazione della Stazione Appaltante, il Fornitore dovrà specificare all'interno della Scheda di Consuntivo Intervento la data e l'ora di ricezione della segnalazione. In tale circostanza è onere del Fornitore tenere traccia del numero di segnalazioni ricevute.

La Scheda di Consuntivo Intervento, compilata in ogni sua parte e firmata dal Fornitore, dovrà essere controfirmata dal Responsabile della Stazione Appaltante come attestazione dell'avvenuta esecuzione dell'intervento.

L'esame e l'approvazione della Scheda di Consuntivo Intervento dovrà avvenire, a cura della Stazione Appaltante, entro 10 giorni dalla presentazione. Entro tale periodo questa ha la facoltà di richiedere al Fornitore chiarimenti, modifiche e integrazioni della Scheda. Tali richieste interromperanno la decorrenza dei termini di approvazione. Il nuovo termine di approvazione sarà di giorni 10 (dieci) dalla presentazione dei chiarimenti/modifiche/integrazioni richieste. Con l'avvenuta approvazione, la Stazione Appaltante autorizzerà il Fornitore alla fatturazione. L'autorizzazione alla fatturazione equivale alla accettazione delle attività eseguite.

### **Articolo 17 - Fatturazione e pagamenti**

Il pagamento del servizio avverrà, a mezzo mandato, entro giorni 60 (sessanta) dalla data di ricevimento della fattura, fine mese (farà fede il timbro di "PERVENUTO" dell'AMIA), previa verifica e soddisfazione delle condizioni richieste; l'emissione mensile della fattura dovrà avere luogo a servizio reso. Ciascuna fattura dovrà riportare il numero di CIG e il numero d'ordine.

Si precisa che la fattura, per poter essere liquidata, dovrà essere corredata da copia del **LUL Libro Unico del Lavoro** dal quale risultino i nominativi dei dipendenti che vengono impiegati per l'effettuazione del servizio presso l'AMIA VERONA S.p.A., il numero globale dei dipendenti dell'impresa, nonché copia del **modello UNIEMENS debitamente quietanzato con modello F24** per il periodo al quale la fatturazione è riferita. La liquidazione della fattura sarà subordinata alla verifica della regolarità contributiva.

### **Articolo 18 - Lavori in economia**

La Stazione Appaltante ha facoltà di richiedere all'Appaltatore, nei limiti previsti dalla legislazione e dalla normativa vigente ed in particolare dall'art. 179 del Regolamento, mediante singoli ordini di servizio, la fornitura di manodopera in economia o l'acquisto di materiali, da inserire in contabilità. La manodopera sarà liquidata secondo i prezzi offerti in sede di gara. Si precisa che le tariffe



minime dovranno essere garantite per tutto il periodo di durata del contratto e che eventuali aumenti saranno assorbiti dal prezzo complessivo offerto dall'impresa. Nel caso di aumenti superiori al prezzo offerto in sede di gara, si provvederà a variare il prezzo liquidato adeguandolo al minimo necessario per il rispetto della tariffa vigente al momento dell'esecuzione.

Non saranno accettati e liquidati lavori in economia non preventivamente autorizzati dalla Stazione Appaltante.

### **Articolo 19 - Revisione prezzi**

I prezzi di appalto per l'intera durata dell'Appalto, sono fissi ed invariabili.

### **Articolo 20 - Penali**

La mancata ottemperanza agli obblighi di reperibilità e/o il mancato rispetto dei tempi di intervento previsti determina l'applicazione delle penali nel seguito indicate, fatto salvo il maggior danno eventualmente subito a causa del ritardo.

1. Il Fornitore del SSM - ove il ritardo non sia imputabile alla Stazione Appaltante, ovvero a forza maggiore o caso fortuito - è tenuto a corrispondere alla Stazione Appaltante le seguenti penali:

a. in caso di rilevazione di non conformità delle verifiche in carico al Fornitore del SSM previste nel Capitolato Tecnico, è dovuta una penale in ragione di 100,00 euro per ogni singola non conformità riscontrata;

b. in caso di mancato rispetto dei giorni, degli orari stabiliti e del tempo di intervento per la reperibilità è dovuta una penale pari a 200,00 euro per ogni inadempienza accertata. Il tempo di intervento sarà calcolato come tempo intercorrente fra la ricezione della segnalazione e l'inizio del sopralluogo.

c. in caso di mancato utilizzo da parte del personale del Fornitore del SSM della divisa di lavoro è dovuta una penale pari a 50,00 euro per ogni inadempienza accertata.

2. Costituiscono ulteriori ragioni di applicazione delle penali il/la:

a. non cogente;

b. mancato rispetto delle attività indicate delle Attività di verifica di cui al Capitolato Tecnico;

c. mancato rispetto del tempo previsto per l'avvio delle Attività di verifica;

d. mancato rispetto dei tempi per lo svolgimento delle Attività di verifica e/o per la rendicontazione delle attività svolte;

e. mancata esecuzione o ritardo rispetto ai tempi concordati volta per volta per interventi di riparazione/sostituzione/modifica sugli impianti/redazione di manuali e documentazione tecnica;

Al ricorrere di tali ipotesi - non imputabili alla Stazione Appaltante, ovvero a forza maggiore - il Fornitore, per ogni giorno è tenuto a corrispondere alla Stazione Appaltante una penale pari all'1 ‰ (uno per mille) del corrispettivo della fornitura/del servizio oggetto dell'inadempimento o del ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

3 Resta inteso che l'importo delle penali non potrà superare il 10% dell'importo complessivo del Contratto, fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno. Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell'importo del Contratto, la Stazione Appaltante potrà risolvere il contratto per grave inadempimento.

4 Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel Contratto; in tali casi la Stazione Appaltante applicherà al Fornitore le predette penali sino al momento in cui il Contratto inizierà ad essere eseguito in modo conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

5 Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati al Fornitore dalla Stazione Appaltante per iscritto e avverranno secondo le seguenti modalità/iter procedurale:

1) la Stazione Appaltante contesta il fatto al Fornitore nel più breve tempo possibile, mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);

- 2) il Fornitore, entro e non oltre 48 ore dalla ricezione della contestazione, dovrà fornire le proprie controdeduzioni mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
- 3) la Stazione Appaltante valuterà le eventuali controdeduzioni fornite e adotterà le decisioni conseguenti entro 3 giorni, dandone comunicazione scritta al Fornitore; Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Stazione Appaltante, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
- 4) in caso di applicazione della penale contrattuale, la Stazione Appaltante provvederà a detrarre il relativo importo dalla prima fattura utile in liquidazione, anche se relativa a periodi di diversa competenza, o ad emettere apposita fattura, fatta salva comunque la facoltà per la Stazione Appaltante di avvalersi dell'incameramento anche parziale della fidejussione; in tale ultimo caso, sarà onere del Fornitore ricostituire l'importo complessivo oggetto della cauzione.

6 La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per la Stazione Appaltante di risolvere il Contratto nei casi in cui questo è consentito.

L'applicazione della penale prevista o la risoluzione anticipata del contratto non esonerano l'affidatario dall'obbligo di risarcimento di eventuali ulteriori danni.

### **Articolo 21 - Responsabilità**

Il Fornitore si impegna a manlevare e a tenere indenne la Stazione Appaltante da qualsiasi richiesta di risarcimento che terzi dovessero avanzare nei confronti della Stazione Appaltante medesima per danni derivanti dai vizi dei Servizi o dalla mancata e non corretta esecuzione dei servizi connessi e/o accessori.

### **Articolo 22 - Cauzione definitiva e garanzia**

A seguito della comunicazione di aggiudicazione della prestazione oggetto del presente appalto, l'Impresa dovrà procedere alla costituzione di una cauzione definitiva pari ad almeno il 10% dell'importo contrattuale netto e comunque in conformità, nei modi, forme e importi, di cui all'articolo 103 del D.lgs. 50/2016 e smi.

La cauzione definitiva potrà essere versata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa a prima richiesta rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni ai sensi del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, oppure da intermediari finanziari a ciò autorizzati.

La cauzione deve riportare la dichiarazione del fideiussore della formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione, di cui all'art. 1944 del cc e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 del cc comma 2 e prevedere espressamente la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Committente.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determinerà la decadenza dell'affidamento.

La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento del servizio e verrà restituita in seguito a istanza dell'Impresa entro i sei mesi seguenti la scadenza del termine di validità del contratto, verificata la non sussistenza di contenzioso in atto, in base alle risultanze del certificato di verifica di conformità delle prestazioni svolte, rilasciato dal Direttore dell'esecuzione del contratto. Il termine predetto deve intendersi come data effettiva di conclusione del rapporto

contrattuale.

In caso di violazione delle norme e delle prescrizioni contrattuali, la cauzione potrà essere incamerata, totalmente o parzialmente, dal Committente.

Resta salva, per il Committente, la facoltà di richiedere l'integrazione della cauzione nel caso che la stessa non risultasse più proporzionalmente idonea alla garanzia, a causa della maggiorazione del corrispettivo dell'appalto in conseguenza dell'estensione delle prestazioni.

Il Committente è autorizzato a prelevare dalla cauzione o dal corrispettivo tutte le somme di cui diventasse creditore nei riguardi dell'Impresa per inadempienze contrattuali o danni o altro alla stessa imputabili. Conseguentemente alla riduzione della cauzione per quanto sopra, l'Impresa è obbligata nel termine di 10 giorni naturali consecutivi a reintegrare la cauzione stessa, pena la rescissione del contratto a discrezione del Committente.

Per quanto riguarda la garanzia sui materiali installati, il Fornitore del SSM si impegna a fornire la garanzia della loro sostituzione in caso di difetto o malfunzionamento secondo quanto contemplato dalla legislazione vigente, con decorrenza dalla data di ultimazione del contratto.

### **Articolo 23 – Adempimenti relativi alla sicurezza e coperture assicurative**

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, l'Appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, anche una polizza di assicurazione che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che copra i danni subiti dalla stessa Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del Certificato di Collaudo provvisorio o di Regolare Esecuzione, o comunque per il periodo minimo di sei mesi dalla conclusione del contratto.

2. Tale assicurazione contro i rischi dell'esecuzione deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto; il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere, con un minimo di 500.000 euro (cinquecentomila euro) ed un massimo di 5.000.000 di euro (cinquemilioni di euro); tale polizza deve specificamente prevedere l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, della Direzione Lavori e dei collaudatori in corso d'opera. Le polizze di cui al presente comma devono recare espressamente il vincolo a favore della Stazione Appaltante e devono coprire l'intero periodo dell'appalto fino al termine previsto per l'approvazione del Certificato di Collaudo o di Regolare Esecuzione, o comunque per il periodo minimo di sei mesi dalla conclusione del contratto.

3. La garanzia assicurativa prestata dall'appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

4. Nel caso in cui l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, la garanzia assicurativa prestata dalla mandataria capogruppo dovrà coprire, senza alcuna riserva, anche i danni causati dalla/e impresa/e mandante/i.

5. L'appaltatore è obbligato a stipulare e mantenere operante, a proprie spese dalla consegna dei lavori, per tutta la durata degli stessi e comunque sino alla data di emissione del Certificato di Collaudo provvisorio o di Regolare Esecuzione, o comunque per il periodo minimo di sei mesi dalla conclusione del contratto, la polizza assicurativa di cui ai commi precedenti. Tale polizza dovrà essere stipulata con primarie compagnie assicuratrici di gradimento della Stazione Appaltante, e comprendere:

a) - Copertura assicurativa C.A.R.

La polizza C.A.R. (tutti i rischi del costruttore) compresi anche eventi socio-politici per un ammontare pari al valore del contratto I.V.A. compresa e con validità dall'inizio dei lavori al

collaudo provvisorio, o comunque per il periodo minimo di sei mesi dalla conclusione del contratto, recante nel novero degli assicurati anche la Stazione Appaltante.

b) - Responsabilità civile verso terzi

Per responsabilità civile verso terzi, per tutti i danni ascrivibili all'appaltatore e/o ai suoi dipendenti e/o altre ditte e/o alle persone che operano per conto dell'appaltatore, con massimale pari al 5 % (cinque per cento) della somma assicurata per le opere, con un minimo di 500.000 euro (cinquecentomila euro) ed un massimo di 5.000.000 di euro (cinquemilioni di euro).

Tale polizza d'assicurazione dovrà comprendere inoltre anche la copertura per:

- Danni alle proprietà di terzi sulle e/o nelle quali si eseguono lavori o dei fabbricati vicini;

- Danni a terzi trovatisi negli ambienti e nelle adiacenze e vicinanze di dove si eseguono i lavori;

N.B. I rappresentanti ed i dipendenti della Stazione Appaltante, il Direttore Lavori ed i suoi collaboratori, operanti in cantiere, altri appaltatori ed altre persone operanti eventualmente nella proprietà della Stazione Appaltante, sono considerati terzi tra loro.

La copertura assicurativa dovrà essere valida anche in caso di colpa grave dell'assicurato e colpa grave e/o dolo delle persone del fatto delle quali l'assicurato deve rispondere a norma di legge.

6. In tutte le polizze di cui sopra dovrà apparire l'impegno esplicito, da parte della Compagnia Assicuratrice, a non addivenire ad alcuna liquidazione di danni senza l'intervento ed il consenso della Stazione Appaltante.

7. Non si provvederà alla liquidazione della rata di saldo in mancanza della stipula delle polizze decennali postume [se ed in quanto dovute per legge].

8. Le assicurazioni prestate, qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di impresa, la garanzia assicurativa prestata dalla mandataria capogruppo copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

#### **Articolo 24 - Clausola risolutiva espressa**

1. Oltre a quanto previsto dagli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile, la Stazione Appaltante potrà risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore per iscritto, e senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, nei seguenti casi:

a) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore, o accertamento del fatto che sia venuta meno la veridicità delle suddette dichiarazioni;

b) condanna di taluno dei componenti l'organo di amministrazione o dell'amministratore delegato o del direttore generale o del responsabile tecnico del Fornitore, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero assoggettamento dei medesimi alle misure restrittive previste dalla normativa antimafia;

c) difformità delle caratteristiche dei Servizi forniti rispetto a quanto indicato dal Contratto;

d) violazione del divieto di cessione del contratto e/o dei limiti al subappalto;

e) violazione del divieto di interruzione della fornitura;

f) nel caso di cui all'art. 29, comma 2 (Tracciabilità dei flussi finanziari – Ulteriori clausole risolutive espresse) del presente atto;

g) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all'articolo 20, comma 3, delle presenti Condizioni Generali;

h) dopo tre inadempienze (anche se non consecutive) segnalate per iscritto all'affidatario e non seguite da intervento di ripristino entro i termini fissati;

i) Mancato rispetto delle norme relative al lavoro, alla sicurezza sui luoghi di lavoro, alle assicurazioni, alla prevenzione infortuni;

j) nel caso di ripetute violazioni degli orari concordati con Amia per l'esecuzione del servizio;

k) nel caso di ripetute o gravi inosservanze delle clausole contrattuali (intendendosi come grave errore contrattuale l'inosservanza di tutti gli articoli del presente capitolato);

l) nel caso di ripetute inadempienze che comportino disservizio per la Stazione Appaltante;

m) in presenza di un comportamento non corretto da parte dei dipendenti esecutori del servizio o comunque non consono agli ambienti nei quali svolgono il servizio medesimo;

n) nel caso di danneggiamenti volontari alle cose appartenenti ad Amia;

- o) scioglimento, cessazione, fallimento o apertura di altra procedura concorsuale della ditta appaltatrice;
- p) qualora la ditta appaltatrice nell'espletamento della fornitura si renda colpevole di frodi;
- q) per la revoca di una o più autorizzazioni previste dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività oggetto dell'appalto;
- r) per sopraggiunte esigenze operative, opportunamente documentate.

E' comunque fatta salva la facoltà dell'Appaltante di risolvere il contratto per colpa dell'Appaltatore.

In caso di risoluzione del contratto, all'Impresa spetterà il pagamento delle prestazioni regolarmente svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che il Committente dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione. Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del contratto, ferme restando le responsabilità di ordine penale, l'appaltatore, oltre alla perdita del deposito cauzionale, sarà tenuto al risarcimento di ogni altro eventuale danno, spesa o pregiudizio derivato da Amia.

In seguito alla risoluzione del contratto, la Stazione Appaltante potrà, a suo insindacabile giudizio, procedere all'affidamento delle prestazioni all'Impresa risultata seconda classificata nella graduatoria della procedura di gara e, in caso di rifiuto di quest'ultima, alle successive seguendo l'ordine di graduatoria.

2. In caso di risoluzione del Contratto, il Fornitore contraente si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità dei Servizi a favore della Stazione Appaltante.

### **Articolo 25 - Recesso**

Amia Verona Spa si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto ai sensi dell'art. 1373 del Codice Civile, in qualunque tempo per tutta la durata contrattuale.

Tale facoltà è esercitata per iscritto tramite apposita comunicazione pec/raccomandata A/R. il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 20 giorni dal ricevimento della comunicazione.

In tal caso la stazione appaltante si riserva la facoltà di utilizzare il lavoro effettivamente svolto fino al momento del recesso con le modalità ritenute opportune. Non è previsto corrispettivo a favore dell'affidatario per il recesso.

In caso di recesso dell'affidatario, la stazione appaltante, oltre all'escussione della cauzione definitiva, chiederà il risarcimento dei danni subiti con addebito della maggiore spesa derivante dalla riassegnazione della fornitura.

1. La Stazione Appaltante ha diritto di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, mediante comunicazione scritta da inviare al Fornitore del SSM, nei casi di:

a) giusta causa;

b) reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi.

2. La giusta causa ricorre, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione coatta, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga hhdesignato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;

b) in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la Stazione Appaltante che abbiano incidenza sull'esecuzione della Contratto;

c) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il Contratto.

3. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Stazione Appaltante.

4. In caso di recesso si applica quanto previsto all'art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016.

5. Resta inteso che in caso di cessazione dell'efficacia del Contratto, per qualsiasi motivo essa avvenga, il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità nella prestazione dei Servizi oggetto del Contratto.

### **Articolo 26 - Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti**

1. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, la Stazione Appaltante, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di risolvere di diritto il Contratto.
3. E' ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti del Soggetto Aggiudicatore nel rispetto dell'art. 115, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo articolo 17 delle presenti Condizioni Generali.

### **Articolo 27 - Riservatezza**

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto, e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
2. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
3. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Stazione Appaltante ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore contraente sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla Stazione Appaltante.
4. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali del Contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.
5. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 17, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy).

### **Articolo 28 – Trattamento dati personali**

I dati in nostro possesso, acquisiti in relazione alle Gare d'Appalto sono raccolti direttamente presso l'interessato. Tutti i dati raccolti saranno trattati nel rispetto della normativa vigente, e comunque, con la dovuta riservatezza. Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 196/03 si informano i concorrenti alla procedura di gara che:

- a) I dati saranno trattati per finalità connesse all'espletamento delle fasi di gara, nonché alla stipula e alla esecuzione del contratto;
- b) i dati saranno trattati con modalità manuali, informatiche e/o telematiche con logiche correlate alle finalità;
- c) il conferimento dei dati è facoltativo ma necessario per partecipare alla gara;
- d) la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell'esclusione dalla gara o nella decadenza dall'aggiudicazione;

e) i dati potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti: i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara, ogni altro soggetto che abbia interessi ai sensi della normativa vigente; potranno venire a conoscenza dei dati il Responsabile del trattamento e il personale dipendente della Società incaricato del procedimento appartenente alle seguenti categorie: contratti e appalti, segreteria e direzione.

f) l'interessato potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del Codice, tra cui la cancellazione, la rettifica, l'integrazione rivolgendosi al Servizio Privacy presso il Titolare del trattamento;

g) titolare del trattamento dei dati è Amia Spa con sede in Via Avesani 31 – 37135, Verona. L'elenco dei Responsabili del Trattamento è presente presso l'ufficio privacy del titolare del trattamento.

### **Articolo 29 - Tracciabilità dei flussi finanziari - ulteriori Clausole risolutive espresse - fallimento dell'Appaltatore**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nelle presenti Condizioni generali, o nelle Condizioni Particolari di Contratto, si conviene che, in ogni caso, la Stazione Appaltante, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nonché ai sensi dell'art. 1360 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore, i singoli contratti nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.A.C) n. 4 del 7 luglio 2011.

3. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

4. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., è tenuto a darne immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione Appaltante.

5. Il Fornitore si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari. La Stazione Appaltante verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Legge.

6. La Stazione Appaltante provvederà, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., degli artt. 6 e 7 del Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.A.C.) n. 4 del 7 luglio 2011 al momento della predisposizione dell'Ordine all'indicazione sul medesimo Ordine del CIG (Codice Identificativo Gara) e, ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3, del CUP (Codice Unico di Progetto), precedentemente richiesti, ai sensi dell'art. 3 comma 6 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

7. Il Fornitore sarà tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante, entro e non oltre 7 giorni dalla stipula del Contratto, i dati afferenti al Conto Bancario o Postale dedicato, anche non in via

esclusiva, alla ricezione dei flussi finanziari relativi al contratto stipulato nonché le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul conto/i corrente del Fornitore dedicato/i.

8. Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

9. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.AC.) n. 4 del 7 luglio 2011, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato e, in generale, al rispetto delle prescrizioni stabilite dalla normativa applicabile e dall'A.N.AC.

In caso di fallimento dell'Appaltatore fa testo sempre il D.Lgs 50/2016.

### **Articolo 30 - Disciplina del subappalto**

L'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto è direttamente affidata al Fornitore; l'eventuale subappalto delle prestazioni è soggetto alle norme stabilite dall'articolo 105 del d.lgs 50/2016 e s.m.i., ivi compreso il limite massimo del 30% del valore subappaltabile.

Qualora il Fornitore intenda subappaltare parte delle prestazioni oggetto dell'appalto e comunque in misura non superiore al 30% dell'importo del contratto, deve obbligatoriamente avere prodotto, al momento della presentazione dell'offerta, apposita dichiarazione nella quale siano specificate le parti delle prestazioni che intende subappaltare, nonché deve trasmettere alla stazione appaltante copia del contratto di subappalto, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione della relativa parte di prestazioni, nonché tutti gli altri documenti e dichiarazioni indicati nel citato art. 105.

La mancata presentazione, in sede di gara, della dichiarazione di cui sopra, farà decadere il diritto, per il Fornitore, di richiedere successivamente l'autorizzazione all'affidamento di parte delle prestazioni in subappalto.

Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato, non esime il Fornitore dalle responsabilità ad essa derivate dal contratto, incluse le prestazioni a carico del subappaltatore, rimanendo esso l'unico e solo responsabile verso la Stazione Appaltante della buona riuscita delle prestazioni.

Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante, il Fornitore dovrà trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.lgs. 50/2016 e s.m.i. in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del medesimo D.lgs. 50/2016.

In particolare, per quanto riguarda il pagamento delle prestazioni rese dai subappaltatori, si richiama l'obbligo del Fornitore di trasmettere alla Stazione Appaltante entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

In caso di inadempimento la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di sospendere i pagamenti fino ad avvenuta regolarizzazione degli adempimenti dell'Impresa di cui al comma precedente.

Le disposizioni che disciplinano il subappalto, ai sensi dell'articolo 105 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese ed anche alle società consortili.

I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti dalla Richiesta di Offerta, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.



Il Fornitore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso vengano accertati inadempimenti dell'impresa subappaltatrice; in tal caso il Fornitore non avrà diritto ad alcun indennizzo né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.

L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti comma, la Stazione Appaltante potrà risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, la Stazione Appaltante annullerà l'autorizzazione al subappalto.

Per tutto quanto non previsto nel presente Capitolato si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

### **Articolo 31 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera**

1. Ai sensi dell'art. 18 comma 1 lett. u), art. 20 comma 3 e art. 26 comma 8 del Testo Unico sulla sicurezza e s.m.i., nonché dell'art. 5 della Legge n. 136/2010 il Fornitore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere, oltre ai dispositivi previsti nella documentazione sulla sicurezza allegata al contratto, l'apposita tessera di riconoscimento impermeabile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, la relativa posizione previdenziale e data di assunzione, recante la denominazione dell'Impresa di appartenenza del soggetto occupato in cantiere e, se trattasi di ditta subappaltatrice, gli estremi di autorizzazione del subappalto.

L'Appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento in maniera visibile. Il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'Appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili) nonché i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri sono soggetti agli stessi obblighi e debbono provvedervi in proprio, indicando il nominativo del committente.

2. L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) è responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante;

d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali;

e) applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza fino alla loro sostituzione e, se cooperativa, anche nei rapporti con i soci; i suddetti obblighi vincolano l'impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale e artigiana, dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale;

f) trasmettere alla Stazione Appaltante, in coincidenza con l'inizio dell'Attività e ad aggiornare successivamente, l'elenco nominativo delle persone presenti in cantiere che forniscono a qualsiasi titolo prestazioni lavorative per conto dell'Appaltatore al fine del controllo del "lavoro nero" e/o irregolare, allegando copia delle pagine del Libro Unico relative al personale dipendente occupato

nel cantiere interessato e di eventuali contratti di lavoro interinale, parasubordinati e autonomi; l'Appaltatore sarà chiamato a rispondere direttamente delle eventuali violazioni del suddetto obbligo secondo le sanzioni e le penali previste;

g) informare tempestivamente la Stazione Appaltante di eventuali infortuni occorsi al proprio personale o di Imprese terze all'interno del cantiere;

h) comunicare, nei giorni che verranno stabiliti dalla Stazione Appaltante, tutte le notizie relative all'impiego della manodopera; per ogni giorno di ritardo, rispetto alla data fissata dalla Stazione Appaltante per l'inoltro delle suddette notizie, verrà applicata una multa pari al 10 % della penalità prevista dall'art. 19 C. 2 del presente Capitolato d'Appalto, restando salvi, bene inteso, i più gravi provvedimenti che potranno essere adottati a suo carico, in analogia a quanto sancisce il Regolamento o il Capitolato Generale per l'irregolarità di gestione e per le più gravi inadempienze contrattuali.

3. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione Appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione Appaltante medesima comunica all'Appaltatore l'inadempienza accertata e procede ad una detrazione sui pagamenti in acconto, se le Attività o i lavori sono in corso di esecuzione, oppure alla sospensione del pagamento del saldo, se questi sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

4. Ai sensi dell'articolo 30, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'Appaltatore invitato a provvedervi entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la Stazione Appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore in esecuzione del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016.

### **Articolo 32 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza**

1. L'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine è disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui all'art. 30, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016.

2. L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, la Stazione Appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

4. L'Appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

### **Articolo 33 - Disciplina antimafia**

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, per l'affidatario non devono sussistere gli impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di cui al comma 2.

2. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile,

di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, devono essere assolti dal consorzio e dalle consorziate indicate per l'esecuzione.

2. Prima della stipula del contratto deve essere acquisita la l'informazione antimafia, mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97 del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.

3. Prima della stipula del contratto deve essere accertata l'idonea iscrizione nella white list tenuta dalla competente prefettura (Ufficio Territoriale di Governo) nella sezione pertinente.

### **Articolo 34 - Foro competente**

Eventuali controversie tra Stazione Appaltante ed Appaltatore, non definite in via amministrativa ai sensi degli articoli 205, 206, 207 e 208 del D. Lgs. 50/2016, e tutte quelle che dovessero insorgere, in relazione all'interpretazione e all'esecuzione del contratto e delle norme di legge vigenti in materia, saranno di competenza del Giudice ordinario; foro competente Verona.

### **Articolo 35 - Spese di contratto e imposta di bollo**

Sono a carico dell'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 8 del Capitolato Generale, tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'I.V.A. (nella misura di legge) che rimane a carico dell'AMIA.

### **Articolo 36 - Documenti che fanno parte del contratto**

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto i seguenti documenti:

1 - Capitolato Speciale d'Appalto - Parte Amministrativa;

2 - Capitolato Speciale d'Appalto – Parte Tecnica;

3 - Relazione tecnica;

4 - Elenco Prezzi Unitari;

5 - Computo Metrico Estimativo

6 - Disegni impianti:

SEDE AMIA

- Schema SQ-01 QUOPT
- Schema SQ-02 QCDZ
- Schema SQ-03 QBT
- Schema SQ-04 QA4
- Schema SQ-06 QUPF
- Schema SQ-14 QAFA1
- Schema SQ-15 QLPUPF
- TAV-08 Rivelazione incendi
- TAV-09 Rivelazione incendi
- TAV-10 Capannone deposito rifiuti
- Documentazione tecnica impianti (schede tecniche, manuali ecc.)

IMPIANTI AMIA SEDE CA' DEL BUE

- Schema SQ-07 - Quadro PM-12
- Schema SQ-08 - Quadro PM-13

- Schema SQ-09 - Quadro PM-14
- SCHEMA SQ-10 - Ventilazione cabina 3
- Schema SQ-11 - Schema Funzionale PM14-PM15
- Schema SQ-12 - Schema Funzionale PM12-PM13
- Schema SQ-13 - Quadro tipico evacuatori fumo calore
- TAV-01 Fossa e selezione
- TAV-02 Fossa e selezione
- TAV-03 Cabina 3
- TAV-04 Stoccaggio RDF
- TAV-05 Stoccaggio RDF
- TAV-06 Stoccaggio fanghi
- TAV-07 Esterni e officina-uffici
- TAV-12 Cabina 3 impianto CO2
- TAV-13 Cabina 3 schema impianto CO2
- TAV-14 Schema funzionale impianti spegnimento schiuma RDF e fanghi
- Documentazione tecnica impianti (schede tecniche, manuali ecc.)

7 – Verbali di verifica (VV) 14 S.2018 e 16S 2018, relativi all'individuazione ed elaborazione delle misure di prevenzione e protezione (n. 1 verbale per sede AMIA e n. 1 verbale per impianto di Cà del Bue);

8 - Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenza (DUVRI sede AMIA e Ca' del Bue);

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
(Ennio Cozzolotto)**